

CODICE CIVILE

Libro IV - Delle obbligazioni
Titolo V - Dei titoli di credito

Art. 2021 Legittimazione del possessore.

Il possessore di un titolo nominativo è legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato per effetto dell'intestazione a suo favore contenuta nel titolo e nel registro dell'emittente.